



SENTENZA N. 45/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74635/PC, depositato il 27/2/2025 dal signor (omissis), nato a (omissis), rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Spartico Capocefalo (pec: avvsparticocapocefalo@puntopec.it) e con lui elett.te dom.to presso il suo studio in Pesco Sannita (BN) alla Via Roma n. 54, contro INPS per l'accertamento del suo diritto alla rideterminazione della pensione in godimento mediante inclusione nel relativo calcolo dei redditi percepiti da parte di uno degli enti locali di appartenenza prima del collocamento in quiescenza e degli anni del servizio militare appositamente riscattati;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 gli Avvocati Spartico Capocefalo per il ricorrente e Vincenzo Di Maio per l'INPS;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor (omissis), ex segretario comunale collocato in

quiescenza con decorrenza 1/1/2021, ha chiesto la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento e, nello specifico, il riconoscimento del suo diritto al pagamento della differenza tra quanto percepito con la liquidazione provvisoria e quanto spettante in base all'integrazione del Comune di San Marco dei Cavoti nonché dell'aggiunta dell'accredito del servizio militare dal 15/6/1979 al 9/6/1980 (pari a mesi 11 e giorni 25).

Il ricorrente ha espresso doglianza, in particolare, riguardo la circostanza che il trattamento pensionistico provvisorio applicatogli non aveva ancora riportato, nonostante i solleciti, l'apposita diffida e le interlocuzioni a tal uopo intervenuti, né nella loro interezza i redditi percepiti, da considerare ai fini pensionistici, dal Comune di San Marco dei Cavoti (BN) -uno degli enti locali presso i quali L'(OMISSIS) ha prestato attività lavorativa- né il riscatto del servizio militare.

L'INPS si è costituito in giudizio, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), con memoria trasmessa il 14/8/2025, nella quale, segnalando che *“come può evincersi dalla documentazione depositata, la richiesta del ricorrente è stata accolta con conseguenziale pagamento della rideterminazione con arretrati, su cedolino di settembre 2025”*, di talché ha concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Con ordinanza a verbale del 10/9/2025 *“Il Giudice Monocratico, sentite le parti in ordine alla necessità di verificare, ad opera di entrambe le*

parti in causa, la correttezza del ricalcolo del trattamento pensionistico recentemente disposto dall'INPS", ha rinviato la discussione del giudizio all'udienza del 10/12/2025. In quest'ultima data, con ordinanza a verbale Il Giudice Monocratico, "vista l'istanza di rinvio della discussione del giudizio trasmessa dal difensore del ricorrente in data 09/12/2025 e motivata dalla circostanza che la richiesta liquidazione del trattamento pensionistico è tuttora in corso e sentito il patrono dell'INPS che ha confermato tale circostanza in correlazione al fatto che il comune di San Marco dei Cavoti ha trasmesso soltanto nel settembre 2025 nuovo prospetto degli importi retributivi corrisposti, così facendo insorgere l'esigenza di un nuovo ricalcolo della pensione", ha rinviato la trattazione del giudizio all'odierna udienza, assegnando alle parti il termine di 5 giorni antecedenti la medesima udienza per il deposito di memorie e documenti.

In data 13/2/2026 l'Ufficio Avvocatura INPS ha trasmesso la determina di riliquidazione della pensione del ricorrente, emessa nel dicembre 2025, precisando che il relativo pagamento seguirà nel marzo 2026 (come indicato nella stessa determina).

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Capocefalo, premesso di aderire nel merito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ha chiesto peraltro la condanna dell'Istituto previdenziale alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, stante il ritardo nel ricalcolo del trattamento pensionistico del ricorrente, che lo ha costretto a due diffide stragiudiziali e poi all'instaurazione del presente giudizio.

L'Avv. Di Maio si è associato alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia, la compensazione delle spese di lite.

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione della causa, è stato trattenuto per la decisione e il dispositivo è stato pubblicato nella medesima data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del dott. (OMISSIS) è rivolto avverso il mancato ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è titolare, mediante l'inclusione in tale calcolo, dei redditi percepiti -e da considerare ai fini pensionistici- dal Comune di San Marco dei Cavoti (BN), uno degli enti locali presso i quali L'(OMISSIS) ha prestato attività lavorativa, nonché degli anni del servizio militare appositamente riscattati.

In corso di causa l'INPS ha provveduto, più specificamente a seguito di ricalcolo eseguito il 18/6/2025, con atto n. BN1032025000138 dell'INPS di Benevento (allegata alla memoria difensiva INPS), a riliquidare nel senso prospettato, la pensione del ricorrente, con pagamento di arretrati e accessori di legge nel mese di settembre 2025 (come da cedolino allegato alla predetta memoria INPS).

Premesso che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, si rileva che nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di

dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio, chiedendo peraltro la condanna dell'INPS medesimo alle spese, a motivo del fatto che il ritardo nel ricalcolo del trattamento pensionistico del ricorrente lo ha costretto a due diffide stragiudiziali e poi all'instaurazione del presente giudizio.

Il Giudicante non reputa di poter aderire a quest'ultima istanza di parte ricorrente, in quanto, pur risultando in atti già accolta nel 2020 la domanda di riscatto del periodo di servizio militare, non vi è prova del momento in cui il Comune di San Marco dei Cavoti ha trasmesso all'INPS il prospetto degli importi retributivi corrisposti, che peraltro all'udienza del 10/9/2025 il patrono dell'INPS ha dichiarato essere pervenuti all'Istituto previdenziale soltanto nel settembre 2025.

Pertanto, non vi è adeguata prova del ritardo nella rideterminazione pensionistica da parte dell'INPS, con la conseguenza che le spese relative al giudizio vengono compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda di riliquidazione della pensione ordinaria di (omissis) e COMPENSA le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02.03.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)